

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  
IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI**

**CIG 7230890F2E**

Tra:

la Società **Firenze Parcheggi S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata [firenzeparcheggispa@legalmail.it](mailto:firenzeparcheggispa@legalmail.it), in persona dell'Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Carlo Bevilacqua, nato a Firenze il 14/10/1949 e domiciliato per la carica in Firenze, Via G. La Pira n. 21, in seguito anche "*Firenze Parcheggi*" o "*Committente*",

da una parte

**e**

la Società ....., in seguito anche "....." o "*Impresa*"

dall'altra

**premesso**

- che Firenze Parcheggi ha la disponibilità delle seguenti strutture: Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati Stazione S.M.N., Parterre, Stazione Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria, Giannotti, Alberti, San Lorenzo, Porta al Prato, Palazzo di Giustizia e dei parcheggi in superficie denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa, Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza della Libertà, e degli uffici della Sede Legale della Società;

- che in data.... Firenze Parcheggi ha indetto una procedura aperta (CIG 7230890F2E) al massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 c.4 l.a del d lgs.50/2016 invitando a presentare offerta entro il giorno 2017;

- che in data ..... l'operatore ..... si è aggiudicato l'appalto avendo presentato la migliore offerta con un ribasso pari a ..... % sull'importo a base d'asta di €

**tutto ciò premesso si conviene quanto segue**

Le premesse e tutta la documentazione relativa alla procedura compreso il Disciplinare della Procedura di Gara e i suoi allegati denominati Istanza di Partecipazione, DGUE, Modello Offerta Economica, All.4 Schema di Contratto, Progetto Esecutivo, Piano di Manutenzione: Impianti Elettrici, Impianti Meccanici, Sistema Sprinkler, As Built, Chlist\_Man\_IM; Chklist\_Man\_SISTEMA SPRINKLER, DUVRI seppur non materialmente allegata, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Costituiscono inoltre documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati, gli elenchi prezzi costituiti dal "Prezziario DEI".

**si conviene quanto segue**

**Art. 1 – Oggetto**

**1.1** La Committente affida all'Impresa, che accetta, l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti meccanici, elettrici e speciali (di seguito anche "Impianti") presso i parcheggi e le strutture specificati nel progetto esecutivo.

**1.2** Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di cui al progetto esecutivo e comunque tutti quelli diretti a:

- mantenere o ripristinare l'efficienza degli Impianti e delle strutture a seguito della rilevazione di un guasto o di un'avaria;
- limitare il normale degrado d'uso;
- garantire la vita utile degli Impianti e delle strutture.

Detti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.) della struttura degli Impianti o la loro destinazione d'uso.

La manutenzione ordinaria oggetto del presente contratto, comprensiva della fornitura di minuteria e del noleggio delle attrezzature necessarie e di due veicoli attrezzati, è "programmata" e "su chiamata"; quest'ultima, a propria volta, è "semplice" o "urgente",

in dipendenza dei tempi di intervento previsti dal progetto esecutivo.

**1.3** Gli Impianti, le strutture e le prestazioni sono meglio descritti nei seguenti documenti che, firmati dalle parti, vengono allegati al presente contratto:

- a) progetto esecutivo;
  - b) diagrammi delle frequenze per la manutenzione ordinaria programmata;
  - c) elaborati "as built" di ciascuna struttura;
  - d) documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (di seguito anche DUVRI).
- Costituisce inoltre documento contrattuale, anche se non materialmente allegato, per le prestazioni remunerate a misura ai sensi del successivo articolo 2.3, l'elenco prezzi costituito dal "Prezziario DEI – Impianti tecnologici e impianti elettrici" nell'edizione aggiornata al momento dell'esecuzione dei lavori, di seguito "Prezziario DEI".

### **Art. 2 – Corrispettivo e nuovi prezzi**

**2.1** Il contratto è stipulato a corpo e a misura, per un importo complessivo pari ad € ..... oltre IVA compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **2.2. Corrispettivo a corpo**

Il corrispettivo per l'intera durata contrattuale per le prestazioni remunerate "a corpo" è pari ad € ..... (...../00=), oltre IVA, ed è ripartito come segue:

**2.2.a)** € ..... (...../00=), oltre IVA, per la manutenzione ordinaria programmata e la lettura mensile dei contatori pari al ..... % del complessivo corrispettivo a corpo;

**2.2.b)** € ..... (...../00=), oltre IVA, per la fornitura di minuteria, il noleggio delle attrezzature e di due veicoli attrezzati pari al ..... % del complessivo corrispettivo a corpo;

**2.2.c)** € ..... (.....0=), oltre IVA, per le spese generali, pari al ..... % del complessivo corrispettivo a corpo;

**2.2.d)** € ..... (.....0=), oltre IVA, per l'utile di impresa, pari al ..... % del complessivo corrispettivo a corpo;

**2.2.e)** € ..... (...../00), oltre IVA, per gli oneri della sicurezza.

### **2.3 Corrispettivo a misura**

**2.3.1** Gli interventi di manutenzione ordinaria su chiamata nei casi e secondo le modalità stabilite dal Progetto esecutivo compreso il servizio di reperibilità, saranno remunerati a misura, in ragione delle quantità effettivamente realizzate e nella misura massima pari ad € .....,00 (...../00=.) **oltre IVA** di cui € .....,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo stabilito per le voci corrispondenti nel Prezziario DEI vigente al momento dell'esecuzione dei lavori con l'applicazione del ribasso **del** .....% (.....) offerto dall'Impresa, oltre agli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati dalla Committente nella misura del .....% (.....percento) dei prezzi unitari stabiliti nel Prezziario DEI per ciascuna lavorazione.

**2.3.2** L'Impresa non acquista alcun diritto circa l'esaurimento dell'importo stimato nella lettera di invito per i lavori a misura, cosicché nell'ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma complessiva, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno.

### **Art. 3 – Nuovi prezzi**

**3.1** Qualora si debbano adoperare materiali di specie diversa si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010:

- desumendoli dal Prezziario DEI;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili;
- quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, applicando la percentuale di spese generali e di utile indicata dall'Impresa di cui al precedente art. 2), commi 2.c) e 2.d).

**3.2** I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta proposto dall'Impresa.

### **Art. 4 – Lavori in economia**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. 207 del 2010 come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi del Prezziario DEI per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati della percentuale di spese generali e di utile indicata dall'Impresa di cui al precedente art. 2), commi 2.c) e 2.d).

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente contratto avrà la durata di tre anni dalla data di consegna dei lavori di cui al successivo art. 9 che è avvenuta in data ..... u.s. e pertanto scadrà il ..... per il semplice spirare del termine, senza necessità di disdetta e con esclusione del rinnovo tacito.

Allegato verbale di consegna lavori.

#### **Art. 6 – RUP, Direttore dei Lavori e RSPP -Responsabile Tecnico**

**6.1** La Committente, ferma la facoltà di nominare altri tecnici in loro sostituzione, designa:

- quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Richard A. Cammarano (di seguito anche RUP);
- quale Direttore dei Lavori Il P.I. Marco Romano (di seguito anche D.L.);
- quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l'Ing. Maurizio Bianchi.

**6.2** L'Impresa designa quale Responsabile Tecnico il Sig. ...., numero telefono: ....., indirizzo posta elettronica ..... che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal Direttore Lavori ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 7 – Oneri**

**7.1** Oltre a quanto previsto dal presente contratto e dalla documentazione di gara sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:

- (a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto

dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione delle opere; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;

(b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

(c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni singolo cantiere ed anche di proprietà di terzi;

(d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;

(e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;

(f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant'altro non contemplati nel presente appalto;

(g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica;

(h) la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) da consegnare al Direttore Lavori prima della consegna dei lavori.

**7.2** Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la Committente consegna all'Impresa gli elaborati progettuali "*as built*" degli Impianti. Le parti si danno reciprocamente atto che detti elaborati hanno carattere indicativo in ordine alla consistenza degli Impianti, che dovrà essere comunque verificata a cure e spese dell'Impresa.

**7.3** Gli elaborati dovranno essere aggiornati con le modifiche e le integrazioni apportate in dipendenza degli interventi di Manutenzione Ordinaria effettuati dall'Impresa e consegnati alla Committente, in copia riproducibile e/o su supporto informatico ed in due esemplari su supporto cartaceo, all'atto del certificato di regolare esecuzione di cui al

successivo art. 16 e quale condizione per ricevere il saldo del corrispettivo e lo svincolo della polizza fideiussoria.

### **Art. 8 – Interferenza con altre attività ed orari**

L'Impresa prende atto che i lavori ed i servizi accessori potranno interferire con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad eseguirli senza pregiudizio per dette attività ed in ottemperanza con gli ordini di servizio della Direzione Lavori.

I lavori potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, ed anche in orario notturno.

### **Art. 9 – Consegna dei lavori**

**9.1** La consegna dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207 del 2010 entro il termine stabilito dal progetto esecutivo, previa consegna al D.L. da parte dell'Impresa del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) in conformità al Decr. Lgs. 50 del 2016.

**9.2** Il D.L. comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207 del 2010. Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il D.L. fisserà una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine la Committente procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

### **Art. 10 – Esecuzione della manutenzione ordinaria programmata e su chiamata**

**10.1** L'Impresa dovrà eseguire la manutenzione ordinaria programmata degli Impianti secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto esecutivo e nel diagramma delle frequenze.

**10.2** L'Impresa dovrà procedere agli interventi di manutenzione ordinaria su chiamata, semplice o urgente, solo a seguito di ordine di servizio impartito per iscritto dal D.L. o dal R.U.P al Responsabile Tecnico per fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati al precedente art. 6.2. Eventuali lavori eseguiti in difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in pristino dietro richiesta del D.L. e non daranno

luogo al pagamento di alcun corrispettivo, cui quanto occorrer possa l'Impresa fin d'ora espressamente rinuncia.

### **Art. 11 - Pagamenti in acconto**

**11.1** I pagamenti verranno eseguiti sulla base degli stati di avanzamento (di seguito anche S.A.L.) redatti dal D.L.:

- quanto al corrispettivo a corpo di cui al precedente art. 2.2, in rate mensili di pari importo;

- quanto al corrispettivo a misura di cui al precedente art. 2.3, in rate trimestrali.

**11.2** I pagamenti verranno disposti entro 30 giorni dai certificati di pagamento che dovranno essere liquidati dal R.U.P. entro 15 giorni dal corrispondente S.A.L.

**11.3** A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**11.4** Il pagamento delle rate di acconto è subordinato:

all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori. Resta salvo per il pagamento dei subappaltatori quanto disposto dall'art.105 d. lgs. 50/2016 comma 13. e, qualora l'Impresa si sia avvalsa del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore, ai sensi del Decr. Lgs. 50 del 2016;

- b) all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori della stessa Impresa e degli eventuali subappaltatori in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto.



**11.5** Si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207 del 2010 relativi agli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e del subappaltatore.

**11.6** La liquidazione e il pagamento di tutte le rate sono subordinati:

- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa;
- b) ove di importo superiore a € 10.000,00, all'accertamento da parte della Firenze Parcheggi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

**11.7** Firenze Parcheggi S.p.A., assoggettata al regime dello split payment, provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.

Le fatture emesse dovranno pertanto riportare l'annotazione "Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72".

### **Art. 12 – Termini di esecuzione - Penali**

**12.1** L'Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini stabiliti dal Progetto esecutivo e dagli ordini di servizio impartiti dal D.L.

**12.2** In caso di ritardo imputabile all'Impresa rispetto ai tempi di intervento e salvo il risarcimento del danno ulteriore, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione negli interventi di manutenzione ordinaria semplice;
- 0,8x1000 per ogni ora di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria urgente;
- 1x1000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della manutenzione ordinaria

programmata;

- 1x1000 per ogni giorno di ritardo nella lettura dei contatori e nella comunicazione dei dati rilevati.

**12.3** L'Impresa riconosce la congruità delle penali e rinuncia a proporre azioni di riduzione.

**12.4** Le eventuali penali maturate verranno detratte dai crediti maturati dall'Impresa in sede di liquidazione dei pagamenti in acconto e a saldo.

### **Art. 13 – Cauzione definitiva - Assicurazione**

**13.1** Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa consegna alla Committente fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata dalla ..... n. ...., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, di importo pari ad € ....., ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

**13.2** L'Impresa consegna altresì alla Committente polizza di assicurazione del tipo C.A.R. ("Constructor's All Risks" - "Tutti i rischi del costruttore"), ai sensi degli artt. 129 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a copertura di ogni rischio nella realizzazione degli interventi e per danni da qualsiasi causa determinati, compreso il rischio della Committente ed in particolare del rischio:

- per danni alle opere ed impianti anche preesistenti con massimale non inferiore per ciascun sinistro ad € 700.000,00;

- responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

### **Art. 14 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

**14.1** L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. In particolare, l'Impresa si obbliga:

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

**14.2** L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

**14.3** In ogni momento il D.L. o il R.U.P. possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.

**14.4** Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, l'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Impresa o degli eventuali

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

### **Art. 15 – Conto finale - Pagamenti a saldo**

**15.1** Il conto finale dei lavori con l'indicazione della rata di saldo è redatto dal D.L. entro 30 giorni dalla data di scadenza contrattuale ed è trasmesso al R.U.P.

**15.2** Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta del R.U.P.; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come definitivamente accettato.

**15.3** La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 11.3, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo quanto previsto al precedente art. 7.3. Si applica quanto stabilito ai precedenti artt. 11.4 e 11.5.

**15.4** Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Decr. Lgs. 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1666, secondo comma, c.c.

### **Art. 16 – Certificato di regolare esecuzione**

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207 del 2010 entro tre mesi dalla data di scadenza contrattuale verificando che tutte le prestazioni eseguite dall'Impresa siano state eseguite in conformità al presente atto ed ai suoi allegati, nonché che siano stati aggiornati gli elaborati “*as built*” con le modifiche e le integrazioni apportate in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dall'Impresa e consegnati alla Committente, in copia riproducibile e/o su supporto informatico ed in due esemplari su supporto cartaceo.

### **Art. 17 – Subappalto**

**17.1** L'Impresa avrà facoltà di affidare l'esecuzione delle opere in subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.

**17.2** L'Impresa dà atto di essere consapevole che la Committente non provvederà a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi dei servizi dagli stessi eseguiti.

**17.3** E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate.

**17.4** Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

#### **Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**18.1** L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**18.2** In particolare, l'Impresa, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**18.3** Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**18.4** L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggio ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**18.5** Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

**18.6** Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00 Intestato alla Firenze Parcheggio S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN ,..... Banca  
..... ag. ....intestato a .....

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- ..... , codice fiscale .....
- ..... , codice fiscale .....
- ..... , codice fiscale .....

#### **Articolo 19 – Rinuncia eccezione di inadempimento**

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

#### **Art. 20 – Diritto di recesso**

Decorso un anno dalla stipula del presente atto la Committente ha facoltà di recedere anche parzialmente dal presente contratto in ogni momento, mediante comunicazione scritta e con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di cessazione del rapporto. In tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso e/o indennizzo per l'anticipata cessazione del rapporto conseguente all'esercizio del diritto di recesso, cui comunque espressamente rinuncia, ma avrà diritto al solo corrispettivo maturato in ragione dei

lavori effettivamente svolti e della quota parte di corrispettivo maturato per i servizi accessori in ragione dell'anno.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto.**

Fermo quanto previsto dagli artt. 135, 136 e 137 del Decr. Lgs. 163 del 2006, è facoltà della Firenze Parcheggi di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto non autorizzato;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decr. Lgs. n. 81 del 2008 o del PSS.

#### **Art. 22 - Norme applicabili**

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto e dal progetto esecutivo trovano applicazione il Decr. Lgs. 163 del 2006 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di prendere conoscenza e rispettare il Codice Etico approvato da Firenze Parcheggi S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e pubblicato sul proprio sito Internet all'indirizzo [www.firenzeparcheggi.it](http://www.firenzeparcheggi.it).

Firenze Parcheggi si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., di risolvere il presente accordo quadro in caso di violazione, da parte dell'affidatario, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico di Firenze Parcheggi.

b) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;

- c) di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in allegato e, come previsto dal decreto medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di esprimere il proprio consenso ai trattamenti riguardanti i dati personali riportati sul presente atto o riportati nei documenti e/o dichiarazioni e/o comunicazioni prodotti successivamente a Firenze Parcheggio in conseguenza delle finalità, degli obblighi e degli adempimenti ivi previsti;

- d) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- e) di conoscere il vigente Modello Organizzativo (DIgs231/2001) ed il connesso Codice Etico di Firenze Parcheggio S.p.A., accettandone ogni clausola in particolare per quanto concerne le possibili violazioni e le relative sanzioni in esso previste.

- f) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

g) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

### **Art. 23 - Crediti**



I crediti derivanti dal presente accordo quadro non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte di Firenze Parcheggio.

**Art. 24 - Comunicazioni**

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa potranno essere effettuate tramite pec.

**Art. 25 Foro esclusivo**

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

Firenze, .....

**COMMITTENTE**

**L'IMPRESA**

---

Allegato 1. Verbale di consegna dei lavori

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196**

*La Firenze Parcheggio S.p.A., in ottemperanza all'art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa che:*

- a) *i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prestazioni previste dal contratto e dai conseguenti adempimenti fiscali;*
- b) *il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;*
- c) *il conferimento dei dati personali è facoltativo;*
- d) *in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non si potrà procedere alla stipula del contratto*
- e) *i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto "a" che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della Firenze Parcheggio addetti alla gestione del parcheggio ed alla gestione dei dati contabili e fiscali;*
- f) *saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 2.*
- g) *titolare del trattamento è la Firenze Parcheggio S.p.A.*

*1. ART.13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando, è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile".*

*2. ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse - l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da "a" a "b" sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*